



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Revamping della centrale di cogenerazione di Malpensa (VA)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	4489
<i>Proponente</i>	SEA Energia S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3186 del 15 novembre 2019 Deliberazione Regione Lombardia n. XI/2180 del 30 settembre 2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 21/11/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 22/11/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 25/11/2019

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di revamping della centrale di cogenerazione di Malpensa (VA), presentata dalla società SEA Energia S.p.A. con nota prot. 29 del 14 gennaio 2019, acquisita al prot. 2371/DVA del 31 gennaio 2019;

VISTA la nota prot. 3922/DVA del 18 febbraio 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. h), dell’allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’area di progetto non interessa direttamente aree ascritte alla rete Natura 2000 e che in prossimità della medesima vi sono i seguenti siti in relazione ai quali il proponente ha svolto la valutazione di incidenza ambientale:

- a) ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”;
- b) SIC IT1150001 “Valle del Ticino”;
- c) SIC IT2010012 “Brughiera del Dosso”;
- d) SIC IT2010013 “Ansa di Castelnovate”;

CONSIDERATO che dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3186 del 15 novembre 2019 risulta che il progetto non interferisce direttamente con alcun sito della rete Natura 2000 e che nel complesso la realizzazione dell'opera non comporterà sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati e non inciderà sulle funzioni ecologiche dei siti;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota prot. 340 del 7 giugno 2019, acquisita al prot. 16132/DVA del 24 giugno 2019, ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITO il parere n. 3186 del 15 novembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di revamping della centrale di cogenerazione di Malpensa (VA), costituito da n. 22 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 3186 del 15 novembre 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

FATTI SALVI gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di revamping della centrale di cogenerazione di Malpensa (VA), proposto dalla società SEA Energia S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Dopo il primo anno di esercizio della Centrale dovranno essere presentati i dati emissivi e acustici risultanti dal monitoraggio, al fine di confrontarli con i dati di modellizzazione esposti nello Studio Ambientale Preliminare, nonché, come anche richiesto dall'Ente Parco del Ticino e dalla Regione Lombardia, per una puntuale definizione del contributo emissivo del comparto di centrale, rispetto a quello del traffico aereo e dell'attività aeroportuale.

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Dopo il primo anno di esercizio della centrale nell'assetto funzionale definitivo

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2. Il Proponente è tenuto alla ottemperanza di tutte le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Lombardia deliberazione XI/2180 del 30 settembre 2019, acquisita al prot. DVA-2019-0024800 del 1° ottobre 2019.

Ambito di applicazione: -

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: -

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: Regione Lombardia

3. Il Proponente dovrà presentare un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale ed ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività

Ambito di applicazione: -

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio della centrale nell'assetto funzionale definitivo

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 3186 del 15 novembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della deliberazione della Regione Lombardia n. XI/2180 del 30 settembre 2019, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società SEA Energia S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese, al Comune di Ferno e al Comune di Lonate Pozzolo.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)